


ACCORDO INTEGRATIVO

Oggetto: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE ANNO 2015.

In data 9 giugno 2015, presso la Sede Legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra l'ENEA e le OO.SS., al termine del quale è stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo integrativo.

LE PARTI:

- visto quanto stabilito dall'art. 59 del DPR n. 509/79 per quanto riguarda la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- visto l'art. 24 del DPR n. 171/91 che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;
- visti gli artt. 51 del CCNL EPR 1994-1997 e 74 del CCNL EPR 1994-1997 Area D. P., che definiscono lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici in oggetto in un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;
- visto l'art. 68, comma 2, del CCNL EPR 1998-2001 1° biennio economico 1998-1999 "Norma di salvaguardia", in base al quale restano ferme le norme pattizie sopra indicate;
- visto l'art. 25 del CCNL EPR 2006-2009 1° biennio economico 2006-2007, in base al quale resta in vigore la normativa contrattuale applicata nel Comparto e compatibile con le disposizioni dell'attuale CCNL EPR;
- visto l'art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009 Norme di omogeneizzazione "Assicurazioni integrative";
- visto l'art. 28, comma 3, lettera j) del CCNL EPR 2002 – 2005 in tema di contrattazione collettiva integrativa;
- visto l'accordo integrativo per la ripartizione del fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale sottoscritto il 9 luglio 2014, già approvato, nel testo, dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e Finanze, con lettere prot. 35091 del 20 giugno 2014 e prot. 51346 del 13 giugno 2014;
- considerato l'ammontare delle risorse inserite nel Cap. 220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato con la disposizione n. 597/2014/COMM del 22 dicembre 2014, pari a € 1.711.259;



- vista l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 2 aprile 2015;
- considerato adempiuto quanto previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 55 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale

1. La costituzione, per il 2015, del fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale, sarà definita con gli stessi parametri (voci di bilancio relative alle spese di personale e percentuale da utilizzare), già utilizzati nel 2014, di cui all'accordo integrativo sottoscritto il 9 luglio del medesimo anno.
2. L'importo da destinare al fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale, così come inserito nel Cap. 220 del bilancio di previsione 2014, approvato con la disposizione n. 597/2014/COMM del 22 dicembre 2014, ammonta a € 1.711.259, da ripartire secondo le modalità indicate nel successivo art. 2.
3. La percentuale adottata per determinare lo stanziamento destinato al fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale è pari all' 1% delle spese di personale.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Lo stanziamento complessivo da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale, per l'anno 2015, viene ripartito secondo quanto riportato nella seguente tabella:









	BENEFICIO	IMPORTO (€)
A	Polizza Sanitaria	1.200.000
B	Colonie, Centri estivi e Soggiorni all'estero per i figli dei dipendenti	101.259
C	Borse di studio ai figli dei dipendenti	290.000
D	Sussidi	120.000
	TOTALE	1.711.259

2. Le somme destinate ai singoli benefici potranno subire una variazione, entro un limite massimo del 25%, che non dovrà, comunque, comportare un superamento dello stanziamento complessivo.
3. Eventuali residui saranno utilizzati nell'anno successivo.

Art. 3
Modalità di utilizzo delle risorse

1. Il beneficio di cui alla lettera A della tabella indicata nel precedente art. 2, continua ad essere assicurato secondo le modalità procedurali già stabilite dall'art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009.
2. L'erogazione dei benefici di cui alle lettere B, C e D della citata tabella, continua ad essere effettuata secondo i criteri e le modalità già in essere per l'anno 2014.

Letto, approvato e sottoscritto

	Organizzazione sindacale	Data della firma
 ENEA  	FLC - CGIL 	8/06/2015
	FIR - CISL 	8/06/15
	UIL - RUA 	08/06/2015
	ANPRI 	8/6/2015
	USI-RDB 	9.6.2015

/USB P.I.